

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 51**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GRECO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO ENZO BOSO

senatore all'epoca dei fatti

**procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. – 687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il
Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale e 13 e 21 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)**

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

ONOREVOLI SENATORI. - Il signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, con lettera in data 14 giugno 1999 ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. - 687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'allora senatore Boso, che era componente del Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, si riferisce ad alcune dichiarazioni rese dallo stesso Boso ai giornalisti e riportate dal quotidiano *Il Corriere della Sera* in un articolo del 15 gennaio 1996, concernenti il dottor Antonio Di Pietro, del quale si esprimono giudizi relativi alle funzioni di magistrato ed ai presunti legami con i Servizi segreti. Le espressioni dell'ex senatore Boso definiscono Di Pietro un soggetto che «non è mai stato un uomo *super partes*», come dimostrato dal processo alla Lega, e ne richiamano i rapporti con il Sismi, come appreso da fonti degne della massima fiducia. Il dottor Di Pietro ha presentato querela ravvisando contenuto lesivo della sua onorabilità nell'articolo pubblicato dal *Corriere della Sera*.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 28 settembre, 11 novembre, 14 e 16 dicembre 1999. Il signor Boso è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nel-

le sedute del 28 settembre e 14 dicembre 1999.

* * *

L'ex senatore Boso nei suoi interventi davanti alla Giunta ha avuto modo di rispondere a diverse domande postegli dai componenti e chiarire fra l'altro che le dichiarazioni incriminate fanno parte di un'unica ampia intervista giornalistica, pubblicata per singole parti su diversi giornali e in giorni diversi, di cui la Giunta si era dovuta già occupare altre due volte per due diversi procedimenti, sorti sempre su querela del dottor Di Pietro ed entrambi definiti con sentenza di non punibilità a seguito della declaratoria di insindacabilità dell'Assemblea del Senato.

La Giunta effettivamente ha avuto modo di verificare (*Doc. IV-quater*, nn. 15 e 16) che nei confronti del signor Boso è stato applicato dal Senato l'articolo 68 della Costituzione per alcune affermazioni riportate su «*Il Giornale*» («Antonio Di Pietro è un uomo del Sismi. I servizi segreti lo hanno aiutato a laurearsi... Poi lo hanno piazzato in un posto di potere... I servizi hanno messo Di Pietro a fare un pò di pulizia in superficie...») e per altre pubblicate su «*Il Corriere della Sera*» del 18 gennaio 1996 con le quali il querelato asseriva che l'ex P.M. era uno 007 e che «la sua unica operazione di magistrato di Mani Pulite era quella di fermarsi nel 1994 dopo aver condannato la Lega Nord..., operazione questa politica... e che potrebbe essere stata organizzata a monte».

La circostanza della pluralità di procedimenti originati ciascuno dal singolo articolo

di stampa, ciascuno però facente parte di un'unica intervista giornalistica e comunque tutti riportanti opinioni di quasi identico contenuto sulla stessa persona (dottor Di Pietro), ha costituito l'argomento principale dell'approfondita discussione, che non poteva non concludersi anche stavolta, come nelle due ricordate circostanze, con la deliberazione, sia pure a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare, come in precedenza, l'insindacabilità per queste opinioni che risultano riportate su «Il Corriere della Sera» del 15 gennaio 1996, ossia appena tre giorni prima di quelle di analogo tenore pubblicate sullo stesso quotidiano milanese (*Doc. IV-quater*, n. 15).

Come è stato sottolineato nelle due precedenti deliberazioni, anche ora occorre tener presente che all'epoca dei fatti l'ex senatore leghista rivestiva la carica di Vice Presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, che egli avrebbe voluto trasformare in Commissione di indagine, anche in relazione agli accertamenti che riteneva necessario svolgere sulle deviazioni dei fondi neri del SISMI e sull'eventuale ruolo svolto dall'ex PM nell'ambito dei servizi segreti, questioni che all'epoca erano all'attenzione della pubblica opinione, oltre che del Parlamento.

Rispondendo a precisa domanda, infatti, l'ex parlamentare ha evidenziato che il Comitato ed egli in particolare era impegnato su questi temi, venuti alla luce con la questione della cattiva gestione delle risorse assegnate ai servizi segreti (caso Malpica).

Ed è in tale contesto che devono essere calate le dichiarazioni dell'ex senatore, per capire come con esse, rese da uno che rivestiva un preciso ruolo in seno allo speciale Comitato stesso parlamentare, si intendesse soddisfare la pubblica opinione su questioni che formavano oggetto di approfondimento da parte del Comitato e che, fra l'altro, costituivano oggetto di pubblici dibattiti in un particolare momento storico, contrassegnato, oltre che dallo scandalo dei fondi neri del Sismi, anche dalla pubblicazione di biografie sul dottor Di Pietro che gettavano non poche ombre sulla sua vita pregressa, sul perché aveva abbandonato la magistratura e sui passi che stava all'epoca compiendo per entrare in politica o nell'esecutivo.

La maggior parte dei componenti della Giunta ha, per tutte queste valutazioni, intravisto un evidente nesso tra le dichiarazioni rese dall'ex senatore e l'attività del parlamentare, tanto più perché rese in prossimità di una crisi di Governo, che portò dopo qualche mese allo scioglimento anticipato delle Camere.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GRECO, *relatore*

